Nota esplicativa „Contratto d'edizione “

1. Generalità

Il contratto d'edizione viene stipulato tra l'autore, risp. gli autori (compositore/-trice, paroliere/a, arrangiatore/-trice) e la casa editrice. Quest'ultima si impegna in virtù dell'accordo a gestire a proprie spese e a proprio rischio le opere affidatele in modo tale da farle fiorire sia dal punto di vista economico che artistico. L'editore deve per esempio:

- Produrre e diffondere spartiti dell'opera (« *diritto d'edizione propriamente detto*»);
- Cercare una casa discografica che pubblica l'opera su un supporto sonoro;
- Cercare un produttore disposto ad utilizzare l'opera per una produzione cinematografica
- Cercare un interprete che suoni l'opera;
- Cercare un creatore/-trice di musica che operi un arrangiamento dell'opera;
- ecc.

L'attività della casa editrice può essere brevemente descritta in termini di „*Management della canzone*“. È importante non confondere l'editore con la casa discografica. Egli ha il compito di cercare una casa discografica, ovvero non è egli stesso a pubblicare la registrazione delle opere. Questa è la regola generale, anche se molte aziende discografiche dispongono anche di sezioni editoriali e, per ragioni economiche, assumono quindi entrambe le funzioni. È necessario valutare in ogni specifico caso, se un creatore di musica è l'autore e l'interprete di un brano, se egli deve stipulare un contratto d'edizione o discografico.

2. Contenuto del contratto d'edizione

Un contratto d'edizione deve disciplinare i seguenti punti:

- *Nome e indirizzo delle parti contraenti*

- *Indicazione del titolo dell'opera e dei nominativi degli autori/-trici*

Di regola il contratto fa riferimento ad un'opera oppure ad una serie di opere, per esempio tutte le composizioni di un album. L'accordo e l'appendice devono fornire delle chiare informazioni su chi detenga quale parte di quale titolo musicale. Il contratto può per esempio contenere un'appendice con le seguenti indicazioni per ciascuna opera::

Titolo dell'opera	
	Cognome/i / Nome/i
Compositore/-trice	
Paroliere /a	
Arrangiatore/-trice(se compartecipa)	

- *Cessione di diritti*

Generalmente mediante un contratto d'edizione l'autore trasferisce all'editore i seguenti diritti:

- *Diritto grafico (Diritto d'edizione)*: L'editore viene autorizzato a pubblicare l'opera sotto forma di spartito.
- *„Diritti SUISA“*: Qui si tratta degli stessi diritti ceduti già in precedenza dall'autore alla SUISA in virtù del contratto di tutela (p.es. Diritti di esecuzione e di emissione, Diritto di riproduzione). La concessione del diritto all'editore avviene quindi „*in vista della gestione comune attraverso la SUISA*“.
- *Ulteriori diritti d'utilizzazione*: All'editore vengono trasferiti i diritti d'arrangiamento, d'utilizzazione pubblicitaria e di sincronizzazione. È quindi autorizzato a permettere a terzi, contro pagamento, di arrangiare un'opera, di utilizzarla per scopi pubblicitari oppure di associarla con un'altra opera (p.es. un film).
-

- *Obblighi dell'editore*

L'editore deve fondamentalmente adempiere ai seguenti obblighi:

- *Obbligo di pubblicazione* (pubblicazione di uno spartito musicale, oppure la pubblicazione di un supporto sonoro, ordinata dall'editore)

- *Promozione dell'opera* per l'intera durata della cessione dei diritti
- *Menzione del nome dell'autore* in occasione di ogni pubblicazione
- *Obbligo d'informazione*

- *Indennizzo*

Gli introiti provenienti dall'utilizzazione dell'opera vengono in genere ripartiti nella maniera seguente:

- *Diritto grafico, risp. diritto d'edizione* L'autore riceve una percentuale che si aggira tra il 10% e il 15% del prezzo d'acquisto pagato dal commerciante di spartiti.
- *Diritti SUISA*: La ripartizione delle indennità viene effettuata in conformità alle disposizioni del Regolamento di ripartizione della SUISA. Quest'ultimo prevede sostanzialmente la seguente suddivisione:
- *Diritto di riproduzione* : L'editore riceve una parte del 40%, la quota aumenta al 50% nel caso in cui egli si assuma i costi per l'edizione del supporto audiovisivo o sonoro. La parte dell'autore ammonta quindi al 60%, risp. al 50%.
- *Diritto di esecuzione e di emissione* : All'editore spetta il 35% degli introiti , all'autore il 65%. L'editore compartecipa anche quando l'opera viene eseguita durante un concerto oppure trasmessa alla radio.
- *Ulteriori diritti d'utilizzazione* (p.es. introiti derivanti dall'utilizzazione pubblicitaria): Le entrate provenienti da questo settore vengono generalmente ripartite pariteticamente tra autore/-trice e editore/-trice.

- *Durata del contratto (Inizio e fine)*

L'inizio della validità del contratto dev'essere fissata al 1° gennaio di un anno. Questo vale anche se il contratto viene stipulato in data diversa. La fine del contratto dovrà coincidere con la fine di un anno (31 dicembre).

La durata della cessione di diritto disciplina il periodo durante il quale l'editore detiene dei diritti sull'opera. Può essere concordato liberamente tra le parti contraenti. Il contratto viene spesso stipulato *«per la durata del termine della protezione legale».* I diritti vengono ceduti agli editori conformemente a questa regolamentazione fino a 70 anni dopo la scomparsa dell'autore (o dopo la scomparsa dell'ultimo degli autori nel caso gli aventi diritto fossero più di uno). Questa è la durata massima della cessione dei diritti. **La durata minima fissata dalla SUISA è di 5 anni**.

- *Territorio d'edizione*

I diritti d'edizione possono essere ceduti per il mondo intero oppure per un territorio circoscritto. L'editore è tenuto ad assicurare la «gestione della canzone» per il territorio pattuito. Generalmente una casa editrice nazionale non ha una filiale in altri paesi. Per questo motivo all'editore è consentito affidare a cosiddetti sub-editori all'estero il mandato di gestione dei diritti sulla canzone. Dato che in questo caso vi è un terzo partecipante a beneficiare degli introiti dell'editore, la parte dell'autore si riduce.

- *Clausola fallimentare*

Si consiglia di inserire in ogni contratto d'edizione la seguente clausola fallimentare:

«Se l'editore dichiara il fallimento, verrà aperta una procedura di concordato nei suoi confronti. Se il pignoramento non sortisce alcun esito o esiste insolvibilità per un altro motivo, il contratto si estingue e tutti i diritti trasmessi all'editore ritornano all'autore. »

- *Foro competente*

Si consiglia di inserire in ogni contratto d'edizione la seguente clausola di attribuzione della competenza: *«Il foro competente esclusivo è la sede/domicilio della parte convenuta.»* Conformemente a questa disposizione, in caso di contestazione, la parte querelante deve sporgere querela nel domicilio del convenuto.

- *Data e firma di tutte le parti contraenti*

È ovvio che l'accordo dev'essere firmato da tutti i partecipanti con menzione della data.

Per ulteriori informazioni preghiamo di rivolgersi a:
SUISA Divisione Autori o Servizio giuridico
Bellariastrasse 82, Postfach 782, 8038 Zürich, Tel. 01 485 66 66, Fax 01 482 43 33
e-mail: authors@suisa.ch o legalservices@suisa.ch http://www.suisa.ch